



Via B. Avesani, 31 - 37135 Verona - Tel. 045 8063311 - Fax 045 8069027 - casella postale 1049 vr. succ. 10
C.F. e P.IVA 02737960233 - www.amiaivr.it - amia.verona@amiaivr.it

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LA REALIZZAZIONE DI LAVORI

**(in attuazione del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. e
relative norme di attuazione)**

**APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI A.M.I.A. VERONA S.P.A.
NELLA SEDUTA DEL 16 MARZO 2023
CON DELIBERAZIONE N. 12/2023**

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI

Indice

TITOLO I – Disposizioni generali

CAPO I – Disposizioni preliminari

Art. 1 Oggetto, finalità e principi

Art. 2 Processo di approvvigionamento

CAPO II – Norme e principi comuni

Art. 3 Norme e principi comuni alle procedure di gara

Art. 4 Le forme contrattuali

Art. 5 Programmazione degli acquisti di beni, servizi e lavori

Art. 6 Determina a contrarre

Art. 7 Responsabile del procedimento

Art. 8 Direttore dei lavori e Direttore dell'esecuzione del contratto

Art. 9 Limiti di importo

Art. 10 Accordo quadro

TITOLO II – Procedure di affidamento

CAPO I – Procedura aperta, ristretta, negoziata

Art. 11 Procedura aperta e ristretta

Art. 12 Procedura negoziata senza pubblicazione di bando

Art. 13 Procedure telematiche

Art. 14 Affidamento di forniture e di servizi di importo inferiore a € 139.000,00 e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00

Art. 15 Affidamento di forniture e di servizi di importo pari o superiore a € 139.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria

Art. 16 Affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00

Art. 17 Affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria

Art. 18 Affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

Art. 19 Deroghe

Art. 20 Valore stimato dell'appalto e divieto di frazionamento – Opzione contrattuale e rinnovo del contratto

CAPO II - Modalità di svolgimento delle gare

Art. 21 Requisiti di partecipazione alle gare

Art. 22 Criteri di aggiudicazione

Art. 23 Svolgimento della gara con il criterio del minor prezzo

Art. 24 Commissione giudicatrice

Art. 25 Chiarimenti ed integrazioni

Art. 26 Offerte anormalmente basse

Art. 27 Clausola sociale

Art. 28 Albo fornitori aziendali

Art. 29 Ricorso alle convenzioni CONSIP e al mercato elettronico

TITOLO III – Esecuzione dei contratti

CAPO I - Gestione dei contratti

Art. 30 Consegna delle prestazioni

- Art. 31 Garanzie degli operatori economici
- Art. 32 Anticipazione del corrispettivo e pagamenti
- Art. 33 Penalità
- Art. 34 Modifica dei contratti
- Art. 35 Sospensione della esecuzione del contratto e proroghe
- Art. 36 Subappalto
- Art. 37 Cessione del contratto e cessione del credito
- Art. 38 Verifica di conformità dell'appalto
- Art. 39 Recesso unilaterale e risoluzione del contratto

TITOLO IV – Cessioni di beni fuori uso

CAPO I – Cessione di beni fuori uso

- Art. 40 – Procedura per l'alienazione di beni e materiali fuori uso
- Art. 41 – Distruzione dei beni e materiali fuori uso

TITOLO V - Disposizioni finali

CAPO I – Disposizioni finali

- Art. 40 Spese minute ed urgenti di modico valore
- Art. 41 Validità ed efficacia del Regolamento
- Art. 42 Rinvio
- Art. 43 Entrata in vigore – Norma transitoria

TITOLO I –Disposizioni generali
CAPO I – Disposizioni preliminari

Art. 1

Oggetto, finalità e principi

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività contrattuale di AMIA Verona SpA (di seguito, Società), nei limiti di spesa riportati negli articoli seguenti, per l'acquisizione di beni e servizi e per la realizzazione di lavori, necessari e strumentali all'esercizio delle funzioni ad essa riservate.
2. Campo di applicazione del Regolamento: tutti i contratti di appalto di lavori, forniture e servizi sottoscritti dalla Società e necessari per l'attività istituzionale.
3. Per contratti di appalto di lavori si intendono, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ll) e nn) del d.lgs. 50/16 e s.m.i. (in appresso "Codice"), i contratti stipulati per iscritto con uno o più operatori economici aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione edilizia, sostituzione, restauro e manutenzione di opere ed impianti.
4. Per contratti di appalto di servizi si intendono, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ss) del Codice i contratti stipulati per iscritto con uno o più operatori economici, aventi ad oggetto prestazioni diverse da quelle indicate nella precedente lettera nn) del medesimo art. 3 e ricompresi nell'ambito di applicazione del Codice.
5. Per contratti di appalto di fornitura di beni si intendono, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. tt) del Codice i contratti stipulati per iscritto con uno o più operatori economici, aventi ad oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. I contratti di fornitura possono includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione.
6. Le disposizioni del presente Regolamento mirano ad assicurare lo sviluppo di processi di acquisto di beni e servizi con modalità semplificate e termini ridotti, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, pubblicità, tutela dell'ambiente e del lavoro ed efficienza energetica, nonché del principio di rotazione e di tutela dell'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, come definite all'art. 3, comma 1, lett. aa) del Codice.

Art. 2

Processo di approvvigionamento

1. Le forniture, i servizi ed i lavori oggetto di acquisizione da parte della Società sono, in via esemplificativa e non esaustiva, quelli elencati nell'Albo Fornitori aziendale alla voce "Categorie merceologiche", pubblicati e liberamente consultabili e scaricabili dal sito internet di Amia Verona S.p.A..
2. La Società utilizza il presente Regolamento per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture che riguardano, indistintamente, tutte le attività dell'azienda sottoposte all'applicazione della normativa sui contratti pubblici, ivi comprese le attività di natura commerciale, di officina conto terzi e le attività inerenti la vendita di beni e/o materiali, fatta salva, in ogni caso, la facoltà dei competenti organi aziendali di escludere tali ultime fattispecie qualora, per motivi di urgenza e/o necessità operative contingenti, legate ad esigenze di mercato, non risulti possibile, conveniente od opportuno ricorrere all'utilizzo del Regolamento.

CAPO II – Norme e principi comuni

Art. 3

Norme e principi comuni alle procedure di gara

1. Le disposizioni del presente Regolamento si conformano alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici previste dalle direttive comunitarie 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, come recepite nell'ordinamento giuridico dal Codice e dai relativi provvedimenti attuativi.
2. Qualora nel corso di validità del Regolamento le disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali, che disciplinano i procedimenti amministrativi oggetto del presente Regolamento subiscano modifiche e/o integrazioni, anche le disposizioni del presente Regolamento eventualmente divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta si intendono implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme comunitarie e/o nazionali e/o regionali sopravvenute.
3. Il presente Regolamento è integrato da altre disposizioni organizzative e da regolamenti interni, relativi a materie specifiche previste da normative statali, regionali e provinciali, nonché dai protocolli operativi aziendali.
4. Per quanto concerne le modalità operative della procedura di approvvigionamento di beni e servizi e di realizzazione di lavori, esse saranno contemplate nella "Procedura Approvvigionamenti", che viene approvata dal Direttore Generale della Società e che forma parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
5. Nel caso di approvvigionamenti di importo pari o inferiore a **€ 40.000,00** (euroquarantamila), in deroga alla "Procedura Approvvigionamenti", il Responsabile del procedimento, su richiesta del responsabile del settore aziendale interessato (Proponente), può attivare direttamente il processo di approvvigionamento, con indicazione dell'oggetto dell'affidamento, del nominativo del fornitore e dell'importo, e provvede, se in possesso della delega prevista, alla sottoscrizione di schemi di contratto-tipo o di lettere commerciali utilizzati dalla Società.
6. Per tutti gli affidamenti di lavori e servizi (escluse le mere forniture di beni e i servizi di natura intellettuale) di qualsiasi importo, la Società prevede nel bando di gara o nella lettera di invito l'importo degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, ed il costo della manodopera determinato sulla base del CCNL applicabile alla singola fattispecie.

Art. 4

Le forme contrattuali

1. I contratti sono stipulati, a pena di nullità, con atto pubblico notarile ovvero in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata, da redigersi con modalità elettroniche o in forma cartacea, secondo le prassi aziendali e nel rispetto delle norme vigenti. Nel caso di sottoscrizione a distanza, il documento predisposto dalla Società deve essere inviato a mezzo PEC (posta elettronica certificata) alla parte contrattuale, che deve apporvi la firma digitale (elettronica), dandone immediatamente avviso alla Società, sempre a mezzo PEC, e da tale comunicazione decorrono gli effetti giuridici dell'atto.
2. Per i contratti di importo pari o inferiore a **€ 40.000,00**, la stipula avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio in un apposito scambio di lettere, anche tramite PEC.
3. La forma dei contratti è stabilita di volta in volta dal Responsabile del procedimento, senza necessità di specifici atti e/o provvedimenti che ne rilevino la natura.
4. La stipula del contratto deve intervenire entro 60 (sessanta) giorni dalla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, salvo che il bando, avviso o invito ad offrire non prevedano un termine maggiore e salvo diverso accordo con l'aggiudicatario. Decorso 60 giorni, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Società, sciogliersi da ogni vincolo.

All'aggiudicatario, in tal caso, non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese sostenute in caso di consegna in via d'urgenza o per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi eseguiti nelle *more* della stipula del contratto.

5. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, salvo ricorrano gravi motivi di interesse della Società. Il suddetto termine non viene osservato nel caso di utilizzo del mercato elettronico e nel caso di procedura negoziata fino a € 150.000,00 per i lavori e fino a € 215.000,00 per forniture e servizi.

6. Il contratto, in qualsiasi forma redatto ai sensi del presente articolo, è sottoscritto dal Direttore Generale della Società o dai responsabili di Settore/servizio, nel limite delle deleghe ricevute e/o dell'autonomo limite di spesa previsto.

7. Di norma, le spese relative alla stipulazione, alla eventuale registrazione e trascrizione dei contratti sono a carico dell'operatore economico affidatario delle prestazioni.

8. A pena di nullità i contratti stipulati dalla Società, ai sensi del presente Regolamento, non possono essere ceduti dall'affidatario a soggetti terzi.

Art. 5

Programmazione degli acquisti di beni, servizi e lavori

1. In analogia a quanto disposto dal Codice e compatibilmente con il bilancio e le risorse finanziarie disponibili, la Società adotta il programma biennale degli acquisti di servizi e forniture ed eventualmente il programma triennale di lavori, di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00. Il programma degli acquisti di forniture, servizi e lavori viene aggiornato entro la fine di ciascun anno sulla base dei consuntivi degli anni precedenti.

2. In sede di approvazione del programma, si procede alla individuazione del Responsabile del procedimento di ciascuna procedura, nominato successivamente in fase di avvio del procedimento.

Art. 6

Determina a contrarre

1. La determina a contrarre è l'atto con cui la Società espone le ragioni che giustificano la conclusione di un contratto e che la inducono ad adottare una determinata modalità per individuare il contraente.

2. La determina a contrarre esprime la volontà contrattuale della Società, ma non produce effetti giuridici verso terzi, se non quando detta volontà venga manifestata all'esterno con l'osservanza delle forme di legge e di quanto previsto dal presente Regolamento.

3. La determina deve, tra l'altro, indicare:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto;
- c) l'ammontare del corrispettivo o della spesa prevista per l'esecuzione del contratto ed il riferimento agli strumenti di programmazione economico finanziaria della Società;
- d) le clausole e gli elementi ritenuti essenziali relativi all'esecuzione del contratto, anche con rinvio a condizioni contrattuali di capitolati, schemi negoziali o proposte commerciali allegate;
- e) i termini e la durata certi del contratto;
- f) le eventuali penali, garanzie e fidejussioni;
- g) le modalità di scelta del contraente;
- h) i criteri di aggiudicazione;
- i) la forma del contratto.

4. La determina a contrarre è adottata dal soggetto competente secondo le disposizioni dello Statuto della Società, ovvero sulla base di apposite deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

Art. 7

Responsabile del procedimento

1. Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto, la Società nomina un Responsabile del procedimento (di seguito RUP) per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.

2. Il Responsabile del procedimento è, di norma, il Direttore Generale della Società, o un Dirigente o un dipendente con funzioni direttive.

3. Nell'avviso di gara e/o nell'invito a formulare offerta in gara viene indicato il nominativo del Responsabile del procedimento di gara, che è l'unico abilitato a fornire indicazioni operative e a corrispondere alle richieste di chiarimenti in merito alla procedura di gara.

4. Per i lavori, il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un dipendente tecnico anche di qualifica non dirigenziale, nominato prima della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Per i lavori di importo inferiore a € 150.000,00 il RUP è in possesso almeno di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti ai precedenti) ed anzianità di servizio ed esperienza di almeno 3 (tre) anni nell'ambito degli affidamenti di appalti. Per i lavori di importo pari o superiori a € 150.000,00 e inferiori a € 1.000.000,00, il RUP è in possesso di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado e di anzianità di servizio ed esperienza di almeno 3 (tre) anni nell'ambito degli affidamenti di appalti. Per i lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria il RUP deve essere in possesso almeno di laurea triennale in architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche o equipollenti, scienze naturali, al termine di un corso di studi quinquennale, abilitazione all'esercizio della professione ed anzianità di servizio ed esperienza di almeno 5 (cinque) anni nell'ambito degli affidamenti di appalti.

In ogni caso, possono svolgere le funzioni di RUP i tecnici in possesso di diploma di geometra/tecnico delle costruzioni o titoli equipollenti ai precedenti purchè in possesso di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno 15 (quindici) anni nell'ambito degli affidamenti di appalti di lavori.

Per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, il RUP deve essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica nelle materie su indicate, abilitazione all'esercizio della professione ed anzianità di servizio ed esperienza di almeno 5 (cinque) anni nell'ambito degli affidamenti di appalti.

5. Per i servizi e le forniture il RUP deve essere un dipendente in possesso di adeguata formazione professionale, maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare. Per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, il RUP è in possesso almeno di un diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato al termine di un corso di studi quinquennale e di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno 5 (cinque) anni maturata nell'ambito dell'affidamento di appalti. Per i servizi e le forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria il RUP possiede il diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica, e di anzianità di servizio ed esperienza di almeno 5 (cinque) anni nell'ambito delle attività su indicate. In ogni caso, possono svolgere le funzioni di RUP per i servizi e le forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria coloro che sono in possesso di diploma di istruzione superiore al termine di un corso di studi quinquennale e di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno 10 anni nell'ambito dell'affidamento di appalti di forniture e servizi.

6. Indipendentemente dal valore degli affidamenti, il RUP accerta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi nello svolgimento delle procedure, in modo da evitare

qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire parità di trattamento nei confronti dei potenziali affidatari delle prestazioni.

7. Nel caso in cui l'organico della Società presenti temporanee e accertate carenze o non vi siano soggetti in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del Responsabile del procedimento, i compiti di supporto all'attività del Responsabile del procedimento, comunque individuato all'interno della Società, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di cui al presente Regolamento, a soggetti idonei aventi i necessari requisiti di qualificazione e in possesso di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

8. La carenza in organico, di cui al precedente comma 7, è attestata dal Direttore Generale.

9. Il ruolo di RUP non è incompatibile con le funzioni di Presidente della commissione di gara o della commissione giudicatrice o di membro della stessa nelle gare con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, purché non abbia materialmente partecipato alla predisposizione degli atti di gara e previa valutazione, caso per caso, del Direttore Generale.

10. Al RUP è riservata la valutazione della presunta anomalia delle offerte e, nelle gare con il criterio dell'O.E.P.V., può avvalersi, se ritenuto opportuno, del supporto della commissione giudicatrice.

11. I casi di possibile coincidenza delle funzioni di RUP e Direttore dei lavori o Direttore dell'esecuzione del contratto sono stabiliti dal Codice e dai relativi provvedimenti attuativi. In ogni caso, i ruoli di RUP e di Direttore dei lavori non possono coincidere per lavori complessi e comunque di importo superiore a € 1.500.000,00, mentre i ruoli di RUP e di Direttore dell'esecuzione del contratto non possono coincidere per forniture e servizi complessi e comunque di importo superiore a € 500.000,00.

12. Ove ritenuto necessario, il RUP si avvale del supporto tecnico/amministrativo di dipendenti in organico, anche di altri uffici rispetto a quello di appartenenza, per l'istruttoria di alcune funzioni relativamente al procedimento per il quale è stato nominato. Inoltre, in relazione alla specifica fase istruttoria del processo di selezione del fornitore o del prestatore di servizi, il RUP si avvale dell'Ufficio Gare e Contratti, secondo le specifiche necessità all'occorrenza rilevate.

Art. 8

Direttore dei lavori e Direttore dell'esecuzione del contratto

1. L'esecuzione dei contratti disciplinati dal presente Regolamento è soggetta alla vigilanza del RUP, che adotta tutti gli atti ad esso demandati dalla legge, dal presente Regolamento o delegati dal Direttore Generale.

2. Nell'esecuzione dei contratti di lavori è prevista, di norma, la nomina di un Direttore dei lavori, su proposta del RUP, individuato tra soggetti in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in rapporto all'oggetto del contratto, nel rispetto del principio di rotazione negli incarichi.

3. In relazione alla complessità dell'intervento, può essere nominato un Ufficio di Direzione lavori; in tal caso, il Direttore dei lavori è coadiuvato da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere. Qualora il Direttore dei lavori non possieda i requisiti di qualificazione per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, la Società affida l'incarico ad altro dipendente in organico in possesso di detti requisiti.

4. Per i contratti di servizi e forniture, l'incarico di Direttore dell'esecuzione del contratto è, di norma, ricoperto dal RUP. Qualora la Società ritenga opportuno distinguere i ruoli, la nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto avviene ad opera del Direttore Generale, su richiesta del RUP, tra i dipendenti in organico in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto.

5. Per servizi e forniture particolarmente complesse, il Direttore Generale stabilisce i casi in cui il Direttore dell'esecuzione del contratto è assistito da uno o più assistenti, ai quali affida per iscritto uno o più delle attività di competenza del Direttore dell'esecuzione, che rimane in ogni caso responsabile del corretto adempimento delle prestazioni.

6. Qualora gli incarichi di Direzione dei lavori o di Direzione dell'esecuzione del contratto, di cui al presente articolo, vengano conferiti all'esterno della Società, si applicano le disposizioni previste dal Codice e dal presente Regolamento.

7. Le modalità di svolgimento delle funzioni attribuite al Direttore dei lavori e al Direttore dell'esecuzione del contratto sono indicate dal Codice e dai relativi provvedimenti attuativi.

Art. 9

Limiti di importo

1. Le procedure di cui al presente Regolamento per l'affidamento di forniture di beni, servizi e lavori sono ammesse per importi inferiori alle soglie comunitarie, attualmente fissate in:

a) **€ 5.382.000,00** per gli appalti di lavori;

b) **€ 215.000,00** per gli appalti di forniture e di servizi;

c) € 750.000,00 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX del Codice. Gli importi si intendono al netto degli oneri fiscali.

2. Le procedure di importo pari o superiore ai limiti di cui al precedente comma 1 sono espletate applicando le procedure previste dal Codice. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).

3. Gli importi degli affidamenti di forniture, servizi e lavori non possono essere frazionati artificialmente allo scopo di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente Regolamento. Non configura frazionamento artificioso la suddivisione dell'affidamento che sia giustificata da specifiche ragioni tecniche, legate alla omogeneità e funzionalità del prodotto, esplicitate in apposita relazione dal Responsabile del procedimento ed autorizzata dal Direttore Generale.

4. Il calcolo del valore stimato dell'affidamento è basato sull'importo totale massimo di ciascun contratto, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso. Per i contratti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, l'importo a base d'asta è stimato sulla base dell'importo mensile presunto moltiplicato per quarantotto.

5. Per i contratti di durata indeterminata, ove tale durata risulti, pertanto, solo presunta, il riferimento del termine contrattuale sarà subordinato all'esaurimento dell'importo massimo stanziato di spesa previsto nell'appalto.

6. Per gli accordi quadro, il valore da prendere a riferimento è il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, del complesso dei contratti previsti nel periodo di durata dell'accordo quadro.

7. La liquidazione in favore del contraente è subordinata:

a) alla verifica dell'esatto adempimento della prestazione, anche nel corso dell'esecuzione;

b) all'accertamento della insussistenza delle condizioni per l'applicazione di penali in conseguenza di eventuali inadempienze contrattuali o dell'adozione di un provvedimento di risoluzione del contratto in danno;

c) alla verifica della insussistenza di irregolarità nei versamenti contributivi e fiscali, ed eventualmente anche in relazione ai versamenti retributivi nei riguardi delle maestranze impiegate nelle prestazioni.

8. Nel caso la Società accerti la sussistenza di ragioni di credito nei riguardi del contraente, si procede a compensazione con i crediti spettanti al medesimo e derivanti dall'esecuzione delle prestazioni.

Art. 10
Accordo quadro

1. Ai sensi degli artt. 3 e 54 del Codice, l'Accordo quadro è un modello negoziale riconducibile allo schema del contratto normativo e si sostanzia in un accordo con efficacia limitata nel tempo, concluso con uno o più operatori economici al fine di stabilire i termini, le condizioni, i prezzi, i principali obblighi e, se del caso, le quantità dei futuri contratti da affidare e, quindi, le caratteristiche generali dei servizi, forniture e lavori richiesti da AMIA Verona SpA. Quest'ultima non assume, dunque, nell'immediato, in virtù di tale strumento negoziale, alcuno specifico obbligo contrattuale nei confronti della controparte privata, ma consegue, per un determinato arco temporale, la possibilità di acquisire le prestazioni oggetto dell'accordo, allorquando se ne ravvisi la necessità.

2. Con l'aggiudicazione della gara, mediante Accordo quadro, l'operatore economico aggiudicatario si impegna a garantire l'esecuzione delle prestazioni per il quantitativo proposto dalla S.A., al prezzo stabilito in gara, nella consapevolezza tuttavia che l'importo per esse fissato costituisca solo il *plafond* di spesa a disposizione della S.A. per tutta la durata dell'accordo, senza poter accampare diritto alcuno a compensi o risarcimenti di sorta nel caso in cui, alla scadenza dello stesso, la S.A. non abbia utilizzato tutte le somme impegnate. Pertanto, l'importo stimato quale somma complessiva disponibile non è vincolante per la Stazione appaltante, rappresentando solo il limite massimo di corrispettivo per il pagamento delle prestazioni, di volta in volta, richieste all'aggiudicatario dell'A.Q., il quale non ha diritto a pretendere il raggiungimento dell'importo disponibile se alla scadenza di validità dell'A.Q. l'importo non dovesse essere esaurito.

3. La durata dell'Accordo quadro non può superare i 4 (quattro) anni dalla stipula del relativo contratto.

4. La validità dell'accordo quadro non può estendersi oltre il periodo massimo fissato dalla legge; ad esso non è applicabile l'istituto della c.d. "proroga tecnica", di cui all'art. 106, comma 11 del Codice.

L'utilizzo di tale istituto potrebbe avvenire con riferimento all'efficacia dei singoli contratti applicativi, per consentire alla Stazione appaltante la conclusione della procedura per l'individuazione del/dei nuovo/i aggiudicatario/i dell'A.Q..

5. L'A.Q. si distingue dai "*contratti applicativi/attuativi*", dello stesso, stipulati tra gli stessi soggetti, per l'effettiva realizzazione delle prestazioni; conseguentemente, l'accordo quadro rileva ed esaurisce la propria funzione nella fase genetica dei contratti stipulati che sono sottoscritti in attuazione del medesimo.

Ne deriva, altresì, una precisa distinzione cronologica quanto alla rispettiva validità temporale dei due tipi di contratto, in quanto una cosa è la durata dell'accordo quadro, fissa ed inderogabile, ed altra e diversa cosa è la durata dei contratti applicativi, senza possibilità alcuna di confusione/commistione tra le due tipologie. Da ciò consegue, che ogni singolo contratto applicativo deve essere stipulato, necessariamente, entro il termine di scadenza dell'accordo stesso, pena la nullità del medesimo.

TITOLO II – Procedure di affidamento
CAPO I – Procedura aperta, ristretta, negoziata

Art. 11
Procedura aperta e ristretta

1. Salvo quanto previsto dal Codice e dal presente Regolamento, la Società si avvale della procedura aperta:

- a) quando non sia opportuna una preselezione dei concorrenti;
- b) in ogni altro caso si ritenga tale procedura maggiormente vantaggiosa, ovvero utile, in

relazione all'importanza o alla natura del contratto.

2. Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti nel bando o nell'avviso di gara possono presentare offerta entro il termine ivi indicato.

3. Per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 15 (quindici) giorni dalla data di trasmissione del bando di gara alla G.U.R.I.. Nei casi di urgenza, debitamente motivati, può essere fissato un termine comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni.

4. Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, ovvero nel caso di utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 20 del presente Regolamento, il termine per la ricezione delle offerte è di almeno 20 (venti) giorni.

5. Salvo quanto previsto dal Codice e dal presente Regolamento, la Società si avvale della procedura ristretta:

a) quando sia opportuna una preselezione dei concorrenti;

b) in ogni altro caso si ritenga tale procedura maggiormente vantaggiosa, ovvero utile, in relazione all'importanza o alla natura del contratto.

6. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione è di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del bando di gara. Il termine di ricezione delle offerte degli operatori economici invitati è di almeno 15 (quindici) giorni dalla data di spedizione della lettera di invito. Nei casi di urgenza, debitamente motivati, i termini di cui sopra sono fissati, rispettivamente, in 15 (quindici) e 10 (dieci) giorni. Anche alle procedure ristrette si applicano le disposizioni contenute al comma 4 del presente articolo.

7. La scelta degli operatori economici invitati alla gara è effettuata mediante la preselezione tra coloro che hanno fatto pervenire le dichiarazioni e i documenti prescritti dal bando o avviso di gara, pubblicato nelle forme di legge.

8. L'elenco degli operatori da invitare e di quelli esclusi, nonché la lettera d'invito a presentare offerta, vengono approvate dal RUP. E' fatto divieto di rendere noto l'elenco delle imprese invitate, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

9. L'esclusione dalla gara degli operatori economici che abbiano richiesto di partecipare alla procedura ristretta deve essere motivata, in modo adeguato, dal RUP; il provvedimento di esclusione e le relative motivazioni sono comunicati all'operatore economico interessato, nel rispetto delle modalità indicate dal Codice.

Art. 12

Procedura negoziata senza pubblicazione di bando

1. La procedura negoziata è la procedura in cui la Società consulta gli operatori economici da essa selezionati e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto, dando conto con adeguata motivazione, nella determina a contrarre di cui all'art. 6, della sussistenza dei relativi presupposti.

2. La procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, per l'affidamento di contratti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, è consentita nei seguenti casi:

a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. L'offerta si considera inappropriata se l'operatore economico non possiede i requisiti di qualificazione, generali e speciali, richiesti dalla Società, ai fini dell'ammissione alla negoziazione;

b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti

esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato, oppure la concorrenza è assente per motivi tecnici, perché non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli;

c) nella misura strettamente necessaria, quando ragioni di estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per la Società, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte o ristrette. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alla Società.

3. Nei contratti relativi a forniture, la procedura negoziata è, inoltre, consentita:

a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;

b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la Società ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;

d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.

4. Nei contratti relativi a servizi, la procedura negoziata è, inoltre, consentita:

a) qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;

b) per la ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla Società, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie comunitarie.

5. Nei contratti relativi a lavori e nei contratti relativi a servizi, la procedura negoziata è, inoltre, consentita per l'esecuzione di lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale che, a seguito di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari all'esecuzione del servizio appaltato o dell'opera progettata o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che esegue il servizio o l'opera iniziale, a condizione che tali lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla Società, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento; il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto d'appalto iniziale.

6. E' altresì consentito l'affidamento mediante procedura negoziata per la locazione, a titolo passivo, di mobili o di beni immobili registrati.

7. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.

8. Per l'affidamento di contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia

comunitaria, la procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, è consentita nei casi specificamente indicati dagli articoli 14, 15, 16 e 17 del presente Regolamento.

Art. 13

Procedure telematiche

1. La Società espleta, di norma, le procedure di scelta del contraente attraverso piattaforme telematiche di negoziazione.
2. Gli operatori economici interessati alle procedure espletate per via elettronica dovranno accreditarsi presso il portale della Società. La partecipazione alle procedure *on line* non prevede, a carico dei concorrenti, alcun onere.
3. La documentazione presentata *on line* dovrà essere firmata digitalmente, nel rispetto di quanto prescritto dal d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i., in conformità alle indicazioni presenti nella documentazione di gara.
4. La procedura di gara espletata per via elettronica prevede una prima fase di verifica, da parte della commissione di gara, della documentazione richiesta negli atti di indizione della gara a corredo dell'offerta; le offerte presentate dagli operatori economici che non abbiano presentato una corretta e completa documentazione a corredo saranno escluse e, pertanto, non saranno visualizzate nella graduatoria finale, fatto salvo il procedimento di soccorso istruttorio, ove ammesso dal Codice.

Art. 14

Affidamento diretto di forniture e di servizi di importo

inferiore a € 139.000,00 e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00

1. La procedura per l'affidamento diretto di forniture e servizi di importo inferiore a € **139.000,00** e di lavori di importo inferiore a € **150.000,00** si realizza con la produzione del Modulo Accompagnamento Commessa (M.A.C.), la redazione di successiva, apposita determinazione di affidamento a firma del Direttore Generale, e con l'emissione dell'Ordine di acquisto successivamente trasmesso al fornitore. In caso di approvvigionamento diretto di importo pari o inferiore a € **40.000,00** da parte del RUP, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 3 del presente Regolamento, non è necessaria la determina del Direttore Generale.
2. Le acquisizioni di cui al presente articolo avvengono senza la consultazione di una pluralità di operatori economici, a discrezione del RUP, attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) mediante l'individuazione diretta del fornitore o del prestatore di servizi, purchè adeguatamente motivata (è considerato adeguato motivo quando la predisposizione e l'indizione degli atti necessari a portare a termine una procedura negoziata risulti anti economica rispetto al beneficio del prezzo migliore), accedendo agli Elenchi ufficiali degli iscritti all'Albo fornitori aziendale, e la successiva compilazione del MAC;
 - b) mediante la consultazione anche informale tra almeno 3 (tre) operatori economici iscritti all'Albo fornitori aziendale, di cui al successivo art. 28, ove presenti, gestita direttamente dal RUP, con la collaborazione dei funzionari del reparto interessato, e la successiva compilazione del MAC;
 - c) mediante la pubblicazione sul sito web aziendale di uno "Avviso di manifestazione di interesse", ai fini dell'acquisizione di domande di partecipazione da parte di potenziali fornitori, qualora non risulti iscritto alcun operatore negli appositi Elenchi oppure nel caso in cui sia ritenuto necessario per assenza di specifiche categorie merceologiche all'interno dell'Albo.
3. Qualora il RUP proceda alla richiesta di preventivi da parte di una pluralità di operatori economici, la Società garantisce il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli

affidamenti, al fine di consentire l'accesso alle commesse a tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi solo con alcuni operatori. Pertanto, la richiesta di preventivo d'offerta all'affidatario uscente ha carattere eccezionale e va adeguatamente motivata, avuto riguardo alla particolare struttura del mercato, all'affidabilità dell'operatore economico, al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ed alla competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel mercato di riferimento.

4. Una volta acquisiti i preventivi, il RUP dispone l'affidamento in favore del fornitore prescelto, senza necessità di adeguata motivazione in merito alla scelta effettuata (es. congruità del prezzo rispetto alla prestazione, eventuali caratteristiche migliorative dell'offerta), **ferma restando la necessità di procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti minimi di legge in capo all'affidatario**, ai fini del pagamento del corrispettivo. In ogni caso, il RUP provvede alla pubblicazione sul sito aziendale dell'esito dell'affidamento diretto entro 3 (tre) mesi dall'affidamento.

5. E' consentito procedere a consultazioni preliminari del mercato, al fine di acquisire informazioni dagli operatori economici circa le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche usualmente praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della Società.

6. E' altresì consentito promuovere indagini di mercato preordinate a conoscere l'assetto del mercato e i potenziali concorrenti interessati alla selezione. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sulla successiva selezione. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il RUP ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

7. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più opportune e convenienti dalla Società, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione di cataloghi del mercato elettronico.

8. L'indagine di mercato avviene mediante un "Avviso di manifestazione di interesse" pubblicato sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti" e, qualora l'importo dell'affidamento sia pari o superiore a € **139.000,00**, anche su un quotidiano a diffusione locale. La durata della pubblicazione è stabilita per un periodo minimo di 15 (quindici) giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza.

9. L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, gli eventuali requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti ai fini della manifestazione di interesse, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati a presentare preventivo d'offerta.

10. La verifica dei requisiti di carattere generale e speciale del fornitore è espletata prima dell'emissione dell'ordinativo, salva l'ipotesi di affidamento urgente o di Ordine Diretto di Acquisto, per il quale la verifica è espletata prima del pagamento del corrispettivo. In caso di esito negativo della verifica, non si procede all'affidamento ovvero non si procede al pagamento delle prestazioni se l'affidatario non provvede a sanare le irregolarità riscontrate ovvero si procede alla decurtazione dal corrispettivo dovuto delle somme relative alle irregolarità riscontrate.

11. I lavori di importo inferiore a € **150.000,00** possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al presente articolo. Per tale modalità di approvvigionamento è necessario redigere uno specifico provvedimento interno aziendale, senza produzione di MAC e relativo Allegato generico.

12. Si applicano le disposizioni in tema di clausola sociale di cui all'art. 50 del Codice ed all'art. 27 del presente Regolamento.

13. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà della Società di ricorrere, ove consentito, al M.E.P.A., alle convenzioni Consip o alle piattaforme telematiche di acquisto, in alternativa all'indagine di mercato e all'Albo fornitori.

Art. 15

Affidamento di forniture e servizi di importo pari o superiore a € 139.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria

1. Le forniture e i servizi di importo pari o superiore a **€ 139.000,00** e inferiore alla soglia comunitaria sono affidati mediante procedura negoziata con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite l'Albo fornitori aziendali, di cui al successivo art. 28 del presente Regolamento, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, ai sensi del comma 2 del precedente art. 14 del presente Regolamento.

2. La procedura di affidamento prende avvio con il medesimo iter procedurale previsto per gli acquisti di importo inferiore a **€ 139.000,00**.

3. L'Ufficio Gare e Contratti predispone la documentazione di gara, propedeutica all'espletamento della procedura di affidamento e definisce, in particolare, i criteri di aggiudicazione della gara.

4. I documenti di gara sono sottoposti all'approvazione del Direttore Generale.

5. Si applicano le disposizioni in tema di clausola sociale di cui all'art. 50 del Codice ed all'art. 27 del presente Regolamento.

6. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà della Società di ricorrere, ove consentito, al M.E.P.A., alle convenzioni Consip o alle piattaforme telematiche di acquisto, in alternativa all'indagine di mercato e all'Albo fornitori.

7. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

Art. 16

Affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00

1. I lavori di importo pari o superiore ad **€ 150.000,00** e inferiore a **€ 1.000.000,00** sono affidati mediante procedura negoziata, con invito rivolto ad almeno 5 (cinque) operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero mediante l'Albo fornitori, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, ai sensi del comma 2 del precedente art. 14 del presente Regolamento.

2. L'Ufficio gare predispone le specifiche tecniche/disciplinare di gara e lo schema di contratto propedeutici all'espletamento della procedura di affidamento e definisce i criteri di aggiudicazione della gara e i requisiti di qualificazione dei concorrenti.

3. I documenti di gara sono sottoposti all'approvazione del Direttore Generale.

4. Gli operatori economici si qualificano in base al possesso di attestazioni SOA per categoria e classifica adeguati ai lavori oggetto di affidamento.

5. Sia applicano le disposizioni in tema di "clausola sociale", di cui all'articolo 50 del Codice ed all'art. 27 del presente Regolamento.

6. Per la divulgazione degli inviti alle gare la Società può rivolgersi anche ad imprese non iscritte nell'Albo, al fine di garantire il numero minimo di operatori economici da invitare alla procedura o in casi di particolare specialità della prestazione.

7. Conclusa la procedura di gara si provvede alla redazione di apposita determinazione di affidamento a firma del Direttore Generale o del Condirettore, nei limiti delle deleghe loro conferite, con la successiva sottoscrizione del contratto, ove previsto, nel rispetto dei

termini di legge, e con l'emissione finale dell'Ordine trasmesso al fornitore.

8. La Società provvede alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, che contiene l'elenco degli operatori economici invitati e dell'affidatario.

Art. 17

Affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria

1. I lavori di importo pari o superiore ad **€ 1.000.000,00** e inferiore alla soglia comunitaria sono affidati mediante procedura negoziata, con invito rivolto ad almeno 10 (dieci) operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite l'Albo fornitori, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, ai sensi del comma 2 del precedente art. 14 del presente Regolamento.

2. L'Ufficio gare predispone le specifiche tecniche/disciplinare di gara e lo schema di contratto propedeutici all'espletamento della procedura di affidamento e definisce i criteri di aggiudicazione della gara e i requisiti di qualificazione dei concorrenti.

3. I documenti di gara sono sottoposti all'approvazione del Direttore Generale.

4. Si applicano le disposizioni in merito alla "clausola sociale", di cui all'articolo 50 del Codice e dell'art. 27 del presente Regolamento.

5. Per la divulgazione degli inviti alle gare la Società può rivolgersi anche ad imprese non iscritte nell'Albo, al fine di garantire il numero minimo di operatori economici da invitare alla procedura o in casi di particolare specialità della prestazione.

6. Conclusa la procedura di gara si provvede alla redazione di apposita determinazione di affidamento a firma del Direttore Generale o del Condirettore, nei limiti delle deleghe loro conferite, con la successiva sottoscrizione del contratto, ove previsto, nel rispetto dei termini di legge, e con l'emissione finale dell'Ordine trasmesso al fornitore.

7. La Società provvede alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, che contiene l'elenco degli operatori economici invitati e dell'affidatario.

Art. 18

Affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

1. Le prestazioni relative alla progettazione di lavori, alla direzione dei lavori, alla Direzione dell'esecuzione del contratto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione ed alle prestazioni di collaudo sono espletate dai dipendenti in organico, in possesso di idonei requisiti di professionalità. In caso di carenza in organico di personale qualificato, ovvero di difficoltà a svolgere le funzioni proprie, ovvero in caso di necessità di predisporre progetti che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, ovvero in ogni altra situazione equiparabile alle precedenti, casi che devono essere attestati dal Direttore Generale, la Società affida gli incarichi ai soggetti di cui all'art. 46 del Codice, secondo le procedure previste dal presente articolo.

2. Per gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione del contratto, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, nonché per gli incarichi che la Società ritenga indispensabili a supporto dell'attività del RUP, di importo inferiore a **€ 20.000,00** è consentito l'affidamento diretto da parte del RUP, tenendo conto dell'esperienza e delle attitudini professionali del soggetto individuato per lo svolgimento dell'incarico. L'affidamento avviene nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, efficienza, economicità e rotazione.

3. Gli incarichi di servizi di cui al precedente comma 2 di importo pari o superiore **€ 20.000,00** e inferiore a **€ 139.000,00** sono affidati in via diretta, a cura del RUP, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, previa acquisizione di almeno 3 (tre) preventivi d'offerta da parte

di operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite l'Albo fornitori aziendale, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, ai sensi del comma 2 del precedente art. 14 del presente Regolamento.

4. L'affidamento degli incarichi avviene, in ogni caso, mediante sottoscrizione di specifico disciplinare, recante le reciproche obbligazioni delle parti.

5. La Società provvede alla pubblicazione dell'avviso sull'esito della procedura di affidamento, che contiene anche l'indicazione degli operatori economici invitati e dell'affidatario.

Art. 19 **Deroghe**

1. E' consentito derogare ai numeri minimi di imprese da invitare ed anche ricorrere all'affidamento diretto in tutte le ipotesi in cui vi siano oggettive ragioni di necessità ed urgenza, quali a titolo esemplificativo:

- urgente necessità di procedere al ripristino di opere o impianti già funzionanti, danneggiati e resi inservibili da eventi calamitosi o simili o comunque da qualsiasi causa improvvisa, al fine di evitare che il protrarsi del tempo possa aggravare l'entità dei danni e/o causare situazioni di disservizio o di problemi di igiene pubblica con riferimento ai servizi pubblici erogati dalla Società;
- esigenza di provvedere immediatamente per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza ed ambientale;
- lavori, forniture e servizi che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure ordinarie;
- necessità di portare a termine lavori, forniture e servizi in danno dell'appaltatore, a seguito di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore medesimo, o con riferimento a prestazioni rimaste incompiute a seguito di dichiarazione di fallimento o cessazione di attività dell'appaltatore;
- obbligo di dare esecuzione a ordini, prescrizioni e imposizioni derivanti da Enti Pubblici e/o Autorità, nei termini assegnati dai medesimi, anche con riferimento ai servizi pubblici erogati dalla Società;
- in ogni altro caso in cui sia necessario intervenire al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo a persone, animali o cose, o di danno alla salute pubblica e/o alla pubblica incolumità;
- proroghe di validità del contratto a seguito della relativa scadenza nella misura strettamente necessaria, nelle more dello svolgimento delle procedure per la individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice.

2. E' altresì consentito derogare ai numeri minimi di imprese da invitare ovvero ricorrere all'affidamento diretto nei casi in cui la predisposizione e l'indizione degli atti necessari da porre a base della procedura risulti eccessivamente gravosa per il personale preposto ed antieconomica.

Art. 20

Valore stimato dell'appalto e divieto di frazionamento – Opzione contrattuale e rinnovo del contratto

1. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del Codice. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del Codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.

2. Nel rispetto della disciplina comunitaria, Amia Verona SpA favorisce l'accesso alle gare delle micro, piccole e medie imprese, come definite all'art. 3, lett. aa) del Codice,

garantendo la suddivisione in lotti degli appalti, e motivando, se del caso, la mancata suddivisione.

3. E' ammessa la proroga della durata del contratto in scadenza, se prevista nel bando di gara o nella lettera di invito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente.

4. Nel bando di gara o nella lettera di invito, la Stazione appaltante può riservarsi la facoltà di esercitare l'opzione contrattuale per garantirsi l'eventuale affidamento di ulteriori prestazioni all'Appaltatore per un periodo aggiuntivo a quello principale. Le prestazioni aggiuntive non assumono rilievo ai fini dell'aggiudicazione della gara e non necessitano dell'acquisizione di un nuovo CIG se ricomprese all'interno del plafond previsto nel CIG già acquisito

5. Il rinnovo del contratto d'appalto consiste nella ripetizione delle medesime prestazioni per una durata pari a quella originariamente fissata nel contratto rinnovando.

6. La S.A. ha facoltà di rinnovare il contratto in scadenza con l'affidatario originario, alle medesime condizioni e per il tempo predeterminato e limitato, previa adeguata motivazione.

7. Resta fermo che l'esercizio del rinnovo, da parte della S.A., è pur sempre un'eventualità, strettamente connessa alla sussistenza delle suindicate condizioni legittimanti e che i requisiti di qualificazione dei concorrenti devono essere riferiti, unicamente, all'importo posto a base di gara.

8. La facoltà di rinnovo del contratto, prevista *ab origine* dalla *lex specialis* di gara (il rinnovo tacito del contratto non è consentito), presuppone che per il calcolo del valore stimato dell'appalto si debba tenere conto di qualsiasi forma del contratto, ai soli fini della pubblicità della gara e dell'acquisizione del CIG.

CAPO II – Modalità di svolgimento delle gare

Art. 21

Requisiti di partecipazione alle gare

1. La Società indica nei bandi e nelle lettere di invito a gara i requisiti minimi di qualificazione degli operatori economici, garantendo la più ampia concorrenzialità, in conformità alla normativa vigente in materia.

2. I bandi e le lettere d'invito relativi a tutte le gare indette dalla Società prevedono, quale requisito essenziale per la partecipazione, il tassativo rispetto da parte del concorrente dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro nonché di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, impiegati nelle prestazioni.

3. Alle gare possono partecipare anche imprese raggruppate temporaneamente o consorzi di imprese, in conformità alla normativa vigente. I requisiti minimi richiesti a ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o del consorzio, determinati in base alle caratteristiche dell'appalto, sono indicati negli atti di gara.

4. Nelle gare di lavori, forniture o servizi non è ammessa la contemporanea partecipazione di imprese singole e associate o consorziate. Allo stesso modo non è consentita la compartecipazione di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che in esse rivestano ruoli di legale rappresentanza; non è inoltre ammessa la partecipazione di un operatore economico che si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo, di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

5. La Società può prevedere ulteriori requisiti tecnico organizzativi e/o economico finanziari nelle ipotesi di interventi richiedenti una specificità specialistica e/o impiantistica o in altri casi in cui il solo possesso della qualificazione secondo le norme del Codice non garantisca un'ottimale prestazione nello specifico settore, anche tenuto conto della necessità di garantire un soddisfacente livello di competenza tecnica in ordine alle forniture, servizi e lavori da affidare, fermo restando il principio di congruità e proporzionalità con l'oggetto dell'appalto.

6. Amia Verona Spa può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta più bassa o quella economicamente più vantaggiosa, se accerta che l'offerta medesima non soddisfa gli obblighi previsti dall'art. 30 del Codice.

Art. 22

Criteri di aggiudicazione

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, AMIA Verona SpA, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procede all'aggiudicazione degli appalti di cui al presente Regolamento sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.

2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

- i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione;
- i contratti relativi a servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'art. 50 del Codice, fatti salvi gli affidamenti di importo inferiore a **€ 40.000,00**;
- i contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a **€ 40.000,00** e fino alla soglia comunitaria caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
- i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a **€ 40.000,00** e fino alla soglia comunitaria;

3. L'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare gli elementi indicati dall'art. 95, comma 6 del Codice. Nel caso di lavori, non è consentita l'assegnazione di punteggio all'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo.

4. I criteri di valutazione dell'O.E.V. definiti dalla Società tengono conto anche dei criteri ambientali minimi (CAM) adottati con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro della Transizione ecologica, in relazione a specifiche tipologie di beni, prestazioni e lavori; a tal fine, i criteri di valutazione prevedono l'attribuzione di punteggi premianti qualora vengano proposte condizioni superiori a quelle minime previste dai CAM, con riferimento alle specifiche di base e alle clausole contrattuali/condizioni di esecuzione o siano proposte le condizioni previste, nell'ambito dei predetti CAM, dalle specifiche tecniche premianti.

5. Gli elementi tecnico-qualitativi possono essere valutati, in via esemplificativa e non esaustiva, anche in relazione alla struttura organizzativa, tecnica e professionale messa a disposizione dall'offerente, alle modalità di erogazione della prestazione, all'attività di programmazione e ricerca, alle caratteristiche funzionali, qualitative ed estetiche, ai servizi accessori di garanzia, manutenzione e assistenza, agli elementi tecnici contenuti nei piani di qualità o certificazioni di qualità presentati dagli operatori economici.

6. In relazione alla natura ed alle caratteristiche del contratto, il bando o la lettera di invito possono prevedere punteggi e sub-punteggi o comunque soglie minime tecnico-qualitative delle offerte, al di sotto delle quali le offerte stesse non sono ritenute idonee per l'aggiudicazione e quindi dichiarate inaccettabili. In ogni caso, per i lavori, non è consentita l'assegnazione di punteggio all'offerta di opere aggiuntive. Complessivamente, il punteggio economico non può superare la misura di 30/100.

7. La determinazione dei punteggi da attribuire a ciascun componente, elemento o sub-elemento dell'offerta è rimessa alla Società, con l'ausilio dei propri uffici tecnici, in collaborazione con l'Ufficio Gare e Contratti, che deve tener conto delle specificità dell'appalto e, dunque, dell'importanza relativa della componente economica e tecnica e dei relativi profili oggetto di valutazione. Non può pertanto essere attribuito a ciascuna componente, elemento o sub-elemento un punteggio sproporzionato o irragionevole rispetto a quello attribuito agli altri elementi da tenere in considerazione nella scelta dell'offerta migliore, preservandone l'equilibrio relativo ed evitando situazioni di esaltazione o svilimento di determinati profili a scapito di altri.

Il punteggio massimo attribuibile a ciascun componente, elemento o sub-elemento deve risultare proporzionato alla rilevanza che ciascuno di essi riveste rispetto agli altri, nonché ai bisogni della Società.

8. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

- per i lavori di importo pari o inferiore alla soglia comunitaria;
- per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- per i servizi e le forniture di importo non superiore alla soglia di cui all'art. 35 del Codice.

9. AMIA Verona SpA ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione degli appalti se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera d'invito.

10. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento è pubblicato, per le procedure negoziate e per le procedure aperte oltre la soglia di **€ 40.000,00**, entro 3 (tre) mesi dalla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, sul "profilo di committente" e sui siti informatici previsti dalla legge.

11. Ad eccezione degli affidamenti di importo pari o inferiore a **€ 40.000,00**, dei contratti di fornitura senza posa in opera e dei contratti per servizi di natura intellettuale, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, gli oneri "interni" di sicurezza ed il costo della manodopera, eventualmente soggetti a valutazione nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte.

Art. 23

Svolgimento della gara con il criterio del minor prezzo

1. Qualora si proceda all'aggiudicazione di appalti con il criterio del minor prezzo, la seduta di gara è pubblica ed è presieduta dal RUP (se compatibile) o dal responsabile dell'area/Settore/Ufficio competente, con l'assistenza di due testimoni. Nel caso di gara telematica, le sedute sono svolte in modalità riservata.

2. Il Presidente della commissione di gara procede:

- a) all'apertura delle buste, all'accertamento della loro integrità ed alla verifica della validità e completezza delle dichiarazioni e della documentazione amministrativa presentati dai concorrenti, escludendo le offerte pervenute oltre il termine stabilito nel bando di gara o nella lettera di invito;
- b) all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi o dei ribassi percentuali offerti.

3. Delle operazioni di gara vengono redatti appositi verbali, che non hanno valore di contratto.

4. Per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00 e per gli affidamenti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 gli adempimenti sopra menzionati sono soddisfatti a discrezione del RUP competente.

Art. 24

Commissione giudicatrice

1. Qualora la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti in gara debba essere effettuata da una commissione giudicatrice, essa è presieduta, di norma, dal Direttore Generale o suo delegato o dal RUP, purché non abbia contribuito alla predisposizione degli atti di gara.

2. Alla nomina dei commissari provvede il Direttore Generale, in base alle deleghe ad esso conferite dal CdA.

3. Sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", la Società fornisce informazioni dettagliate sulla composizione della commissione giudicatrice, sulle modalità di scelta dei componenti interni o esterni, sulle caratteristiche professionali dei commissari.

4. La commissione è composta, di norma, da dipendenti in organico, in numero dispari non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque), definito in relazione alla peculiarità dell'oggetto dell'affidamento.

5. I commissari devono possedere adeguati requisiti di moralità, compatibilità, comprovata esperienza e professionalità, e se il numero dei dipendenti lo consente, sono selezionati con l'osservanza del principio di rotazione negli incarichi. Anche il personale in quiescenza può essere nominato commissario, purché in possesso di adeguati requisiti di comprovata esperienza e professionalità.

6. I commissari esterni sono selezionati dalla Società, con le modalità e le procedure indicate dal Codice, in possesso di requisiti di moralità, compatibilità, comprovata esperienza e professionalità.

7. La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte in gara.

8. La commissione giudicatrice può delegare la verifica della documentazione relativa alle offerte ad un gruppo ristretto dei suoi membri o singoli componenti, fermo restando che la valutazione ed il giudizio devono essere effettuati dalla commissione nel suo "plenum".

9. La commissione giudicatrice deve attenersi agli elementi di valutazione delle offerte fissate nel bando o nella lettera di invito e non può fissare criteri motivazionali e/o elementi e/o sub-elementi di valutazione aggiuntivi e/o diversi, dopo il termine di presentazione delle offerte.

10. I lavori della commissione giudicatrice devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori, garantendo la segretezza delle informazioni contenute nelle offerte in gara. La commissione procede quindi alla formazione di una graduatoria di merito delle offerte esaminate.

11. Dei lavori della commissione giudicatrice, che si svolgono in seduta/e riservate, viene redatto apposito verbale, corredato delle motivazioni sottese alla proposta di aggiudicazione provvisoria eventualmente formulata.

12. Il verbale di gara è l'atto terminale del procedimento di gara e contiene, nella parte conclusiva, la proposta di aggiudicazione provvisoria dell'appalto, nel caso di esito positivo; nel caso di esito negativo, l'esposizione delle motivazioni che hanno indotto la commissione a non formulare la proposta di aggiudicazione.

13. Il verbale di gara deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione giudicatrice.

14. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

15. Ai commissari si applicano l'art. 35-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 42 del Codice e l'art. 51 del c.p.c.. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari interni ed esterni dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 200, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione sopra menzionate.

16. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

Art. 25

Chiarimenti ed integrazioni

1. Nel corso dell'esame della documentazione prodotta dai concorrenti o delle offerte in gara, il Presidente della commissione di gara o della commissione giudicatrice può richiedere all'offerente elementi integrativi o esplicativi, non potendo però invitare lo stesso a fornire, oltre i termini di presentazione delle offerte, elementi o documenti essenziali del tutto mancanti.

2. I chiarimenti eventualmente richiesti nel corso della procedura di gara dai potenziali concorrenti devono riguardare unicamente prescrizioni e/o clausole che risultino equivoche e che, come tali, si prestino a dubbi interpretativi, per i quali siano necessarie delucidazioni da parte della Stazione appaltante.

3. E' precluso alla Stazione appaltante fornire indicazioni agli operatori economici richiedenti in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, trattandosi di informazioni riservate esclusivamente ai concorrenti che, dunque, non possono essere delegate alla Stazione appaltante.

Art. 26

Offerte anormalmente basse

1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta di AMIA Verona SpA, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte, se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

2. Per forniture, servizi e lavori, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, AMIA Verona SpA prevede nel bando di gara o nella lettera d'invito l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2bis e 2ter e 8 dell'art. 97 del Codice; la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse in gara è inferiore a cinque.

3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara o dalla lettera d'invito.

4. Le spiegazioni sul prezzo o sui costi possono riferirsi a:

- l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, prestare i servizi o per eseguire i lavori;

- l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

AMIA Verona SpA richiede per iscritto al concorrente, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni ed esclude l'offerta nel caso in cui la prova fornita non giustifica sufficientemente il livello di prezzi o di costi proposti.

5. Si applicano comunque le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 97 del Codice.

Art. 27

Clausola sociale

1. Le disposizioni contenute all'art. 50 del Codice, in materia di clausole sociali, si applicano a tutti i contratti ad alta intensità di manodopera, nei quali il costo è pari ad almeno il 50% dell'importo totale del contratto.

2. Nei contratti d'appalto, la clausola sociale va formulata e intesa in maniera statica e non rigida, rimettendo all'operatore economico la valutazione in merito all'assorbimento dei lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario.

3. In linea generale, la clausola non comporta alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata, nonché alle medesime condizioni, il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria, ma solo che l'imprenditore subentrante salvaguardi i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti in modo adeguato e congruo; pertanto, l'obbligo di garantire ai lavoratori già impiegati le medesime condizioni contrattuali ed economiche non è assoluto né automatico.

4. La S.A. deve prevedere nel bando di gara o nella lettera di invito che il concorrente alleggi all'offerta un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale, che costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile, per la quale si impone l'esclusione dalla procedura. Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento è peraltro oggetto di monitoraggio da parte della S.A. durante l'esecuzione del contratto.

5. Ai fini della predisposizione della clausola sociale, è necessario acquisire i dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione, quali: numero di unità, monte ore, CCNL applicato dall'attuale appaltatore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge n. 68/99, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigenti.

Art. 28

Albo fornitori aziendali

1. La Società provvede all'aggiornamento periodico dell'Albo fornitori, mediante la pubblicazione di un Avviso sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o altre forme di pubblicità. L'avviso indica i requisiti generali e speciali che gli operatori economici devono possedere, parametrati in ragione di ciascuna categoria o classe di importo, ai fini dell'iscrizione o della conferma di iscrizione.

2. Di norma, ai fini dell'iscrizione dei fornitori nell'Albo, la Società acquisisce dai candidati o d'ufficio: a) dichiarazioni di insussistenza di cause ostative ex art. 80 del Codice; b) dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti speciali di qualificazione.

3. L'operatore economico è tenuto ad informare tempestivamente la Società rispetto alle

eventuali variazioni intervenute circa il possesso dei requisiti.

4. La Società procede alla valutazione delle istanze di iscrizione all'Albo fornitori nel termine di 30 (trenta) giorni dalla relativa ricezione.

5. La verifica dei requisiti di carattere generale e speciale del fornitore è espletata, a campione, prima dell'emissione dell'ordinativo, salva l'ipotesi di affidamento urgente o di O.D.A., per il quale la verifica è espletata prima del pagamento del corrispettivo. In caso di esito negativo della verifica, non si procede all'affidamento ovvero non si procede al pagamento delle prestazioni, se l'affidatario non provvede a sanare le irregolarità riscontrate ovvero si procede alla decurtazione dal corrispettivo dovuto delle somme.

6. Nella selezione degli operatori economici da invitare alle gare la Società garantisce il rispetto del principio di rotazione, al fine di favorire l'aggiudicazione delle commesse fra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcuni operatori. L'invito all'affidatario uscente ha carattere eccezionale e va adeguatamente motivato ai sensi dell'Art. 14 comma 3 del presente regolamento.

7. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la Società può procedere al sorteggio pubblico, a condizione che tale opzione venga pubblicizzata con apposito Avviso. In tale ipotesi, la Società rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio pubblico, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

8. Resta ferma, in ogni caso per la selezione degli operatori economici la facoltà della Società di ricorrere, ove consentito, al M.E.P.A., alle convenzioni Consip o alle piattaforme telematiche di acquisto, in alternativa all'indagine di mercato e all'Albo fornitori aziendali.

Art. 29

Ricorso alle convenzioni CONSIP e al mercato elettronico

1. Ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488/1999 e s.m.i., per l'acquisto di beni e servizi e l'esecuzione di lavori di manutenzione, la Società ha facoltà di ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip o da altre Centrali di committenza. I contratti conclusi in tal modo non sono soggetti a procedure di scelta del contraente e non necessitano di pareri di congruità economica dell'acquisto.

2. In caso di mancato ricorso alle convenzioni Consip, il Responsabile del procedimento deve comunque utilizzare i parametri di prezzo-qualità desumibili dalle suddette convenzioni, ove esistenti e relative a beni e servizi comparabili con quelli da acquistare, come limiti massimi per l'acquisto o per la fissazione dell'importo posto a base di gara.

3. Qualora si proceda mediante ricorso alla consultazione di cataloghi del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono tramite il Responsabile del procedimento, mediante affidamento diretto, previa verifica della congruità dei prezzi di affidamento.

TITOLO III – Esecuzione dei contratti

CAPO I – Gestione dei contratti

Art. 30

Consegna delle prestazioni

1. Il RUP autorizza il Direttore dei lavori o il Direttore dell'esecuzione del contratto a procedere alla consegna dei lavori, forniture e servizi, nei termini previsti dal Codice e dai provvedimenti attuativi. La consegna presuppone la redazione di specifico verbale firmato dall'appaltatore; nel verbale è indicato il termine utile per la realizzazione dei lavori, per

l'esecuzione della fornitura o per l'espletamento dei servizi affidati. Per la fornitura di beni è considerato "verbale di consegna" il DDT accompagnatorio; per la fornitura di servizi, il rapporto di esecuzione del servizio redatto dal fornitore. Per le forniture e i servizi affidati mediante la stipula di accordi quadro, il verbale di consegna è sostituito dai singoli ordinativi/contratti attuativi dell'accordo quadro, emessi nel corso di esecuzione delle prestazioni.

3. La Società si riserva la facoltà di procedere alla consegna delle prestazioni frazionata, senza che l'appaltatore possa avanzare richieste di indennità o risarcimenti di sorta; nei casi previsti dal Codice, la Società può disporre la consegna sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine previsto, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni ordinate.

4. In relazione alle modalità di redazione del verbale di consegna, alle conseguenze della mancata/ritardata consegna da parte della società o per colpa dell'Appaltatore, si rinvia espressamente alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 31

Garanzie degli operatori economici

1. Gli operatori economici che presentano offerta per l'affidamento di appalti o che contraggono obbligazioni nei riguardi della Società sono tenuti a prestare garanzia in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito o mediante polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da compagnia di assicurazione abilitata ai sensi di legge o mediante garanzia fidejussoria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106, d.lgs. 385/1983, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, d.lgs. 58/1998.

2. La cauzione provvisoria è prestata secondo quanto previsto dall'art. 93 del Codice. La Società prescinde dalla richiesta della cauzione nel caso di procedure negoziate effettuate mediante utilizzo dell'Albo fornitori; il RUP può prescindere dalla richiesta di garanzia qualora l'importo delle forniture, dei servizi e dei lavori sia inferiore a **€ 40.000,00**. Sono fatti salvi i provvedimenti di esonero previsti dalla vigente normativa di situazioni di emergenza.

3. La cauzione definitiva viene prestata a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, nonché della restituzione di eventuali anticipazioni del corrispettivo d'appalto. L'importo della garanzia è fissato in misura comunque non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In ogni caso si applica l'art. 103 del Codice.

4. Si prescinde dalla cauzione definitiva di cui al comma 3, qualora l'importo del contratto sia inferiore a **€ 20.000,00**.

5. Nel caso in cui la natura del contratto lo richieda, i C.S.A. prevedono la presentazione di idonee garanzie assicurative (tipo polizze CAR) che garantiscano la Società verso terzi e per danni a persone, cose o opere di proprietà della medesima. In sede di CSA vengono fissati anche i massimali delle coperture assicurative.

Art. 32

Anticipazione del corrispettivo e pagamenti

1. L'anticipazione del corrispettivo d'appalto è concessa nei casi e con le modalità di cui al Codice.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 35 comma 18 del "Codice", la Stazione appaltante eroga, su richiesta specifica dell'Appaltatore – entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio

delle prestazioni accertata dal Responsabile del procedimento – una somma pari al 20% dell'importo del contratto, a titolo di anticipazione del corrispettivo d'appalto. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga la Stazione appaltante alla corresponsione degli interessi corrispettivi secondo quanto previsto dall'art. 1282 del codice civile.

3. Il termine di 15 (quindici) giorni suddetto decorre dalla data di ricezione della richiesta avanzata dall'Appaltatore, corredata della garanzia di cui al comma 5 del presente articolo.

4. Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori non proceda secondo i tempi contrattualmente previsti, per ritardi imputabili al beneficiario, l'anticipazione è revocata e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

5. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalle leggi vigenti, è in ogni caso subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione stessa, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della detta garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotto, nel corso dei lavori, in funzione del progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.

6. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, per un valore pari alla percentuale dell'anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima.

7. Il pagamento del corrispettivo d'appalto può avvenire in un'unica soluzione, a prestazione interamente eseguita, oppure in ragione del progressivo avanzamento delle prestazioni medesime, secondo rateazioni prestabilite, ferma restando la preventiva verifica del rispetto della regolarità contributiva e fiscale.

8. Gli uffici della Società curano il riscontro delle spese e, a tal fine, verificano che si siano realizzate le condizioni cui è subordinato l'obbligo della Società di disporre il relativo pagamento, accertano la precisa identità del creditore, determinano l'esatto ammontare del debito e riscontrano la regolarità della documentazione fiscale, che viene quindi trasmessa all'Area Amministrativa per la liquidazione.

9. Per potersi procedere al pagamento del saldo finale ed allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore è, in ogni caso, necessario l'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni.

10. Nei contratti di prestazione d'opera intellettuale è consentito il pagamento in acconto di una quota parte delle spese riconosciute per l'adempimento delle prestazioni.

11. I termini di pagamento sono fissati, di norma, in 60 gg. data fattura fine mese. Il Direttore Generale può ridurre tale termine in casi particolari, adeguatamente motivati.

12. In caso di ritardato pagamento delle forniture, servizi e lavori, si applica quanto previsto dal d.lgs. 231/02 e s.m.i.. Il pagamento è comunque disposto previo accertamento della rispondenza della prestazione alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

13. Ai sensi dell'art. 3, legge 136/10 e s.m.i., l'appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dalla disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 33 **Penalità**

1. In caso di inadempimenti contrattuali da parte degli operatori economici, si applicano le penalità previste dai Capitolati Speciali.

2. Il Direttore Generale della Società è competente a valutare la proposta del RUP, in coordinamento con il Direttore dei lavori o il Direttore dell'esecuzione del contratto, di applicazione delle penali, ovvero circa la risoluzione del contratto d'appalto.

3. Le penali sono applicate dal RUP, con la sola formalità della previa contestazione scritta

dell'inadempienza ed assegnazione di un termine di giorni cinque per eventuali controdeduzioni dell'appaltatore.

4. Le penali possono essere trattenute dal corrispettivo dovuto all'impresa, con le modalità stabilite dai Capitolati Speciali.

Art. 34

Modifica dei contratti

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal RUP ed approvate dal Direttore Generale.

2. La possibilità di modificare i contratti di appalto è ammessa nei casi previsti e disciplinati dall'art. 106 del Codice, di seguito riportati:

- modifiche contrattuali, a prescindere dal loro valore monetario, con introduzione nei documenti di gara di clausole di revisione dei prezzi, nel limite massimo non eccedente il 10% rispetto al prezzo originario;

- modifiche rese necessarie, non incluse nell'appalto iniziale, in relazione a lavori, servizi o forniture supplementari, qualora risulti impraticabile, antieconomico o foriero di disguidi un cambiamento del contraente, sempre che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica;

- modifiche necessarie a motivo di circostanze impreviste e imprevedibili per la Società, che assumono la denominazione di varianti in corso d'opera e sempre che tali modifiche non alterino la natura generale del contratto, e sempre che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, ma con la possibilità di più modifiche successive e l'applicazione del limite quantitativo (30%) al valore di ciascuna modifica;

- sostituzione dell'aggiudicatario dell'appalto iniziale con un nuovo contraente, qualora ricorrano determinate circostanze, quali causa di morte, con possibili modifiche contrattuali a prescindere dal loro valore monetario;

- nelle ipotesi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica è:

A) inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

B) inferiore al 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture, ovvero del 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori.

3. Ferma restando la sussistenza di una o più delle ipotesi di modifiche e/o varianti ai contratti contemplate dal Codice, qualora si renda necessario in corso dell'esecuzione del contratto un aumento o una diminuzione delle prestazioni (lavori, forniture, servizi), la Società può imporre all'Appaltatore l'esecuzione di tali prestazioni aggiuntive o la riduzione delle prestazioni medesime, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste contrattualmente.

4. Sono considerate sostanziali le modifiche che alterano gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito e, comunque, quando siano soddisfatte una o più delle seguenti condizioni:

1) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

2) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'appaltatore, in modo non previsto nel contratto iniziale;

3) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

4) se un nuovo contraente sostituisce quello cui la Società aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti.

Sono, invece, modifiche non sostanziali del contratto, quelle che la Società può stabilire nei documenti di gara, mediante l'indicazione anche di soglie di importo.

5. In presenza di una delle ipotesi di modifiche ai contratti contemplate nei commi precedenti, qualora si renda necessario in corso di esecuzione un aumento o una diminuzione delle prestazioni (forniture e servizi), la Società può imporre all'appaltatore l'esecuzione di tali prestazioni aggiuntive o la riduzione delle prestazioni medesime, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste contrattualmente, senza poter far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 35

Sospensione della esecuzione del contratto e proroghe

1. E' ammessa, nei casi e con le modalità previste dal Codice e dall'art. 5 della legge 120/20, la sospensione dell'esecuzione del contratto di lavori, forniture e servizi ordinata dal Direttore dei lavori o dal Direttore dell'esecuzione, nei casi di avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano, in via temporanea, la esecuzione delle prestazioni. La sospensione può essere ordinata anche dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra i quali l'interruzione sopravvenuta dei finanziamenti per esigenze di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle competenti amministrazioni.
2. L'esecutore che non sia in grado di ultimare i lavori, forniture e servizi nel termine fissato contrattualmente, può chiedere una proroga motivata.
3. La richiesta di proroga deve essere formulata entro 15 giorni rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal RUP entro 5 giorni dal suo ricevimento.
4. E' facoltà del RUP concedere la proroga in presenza di circostanze oggettive e, comunque, non imputabili a negligenze, o comunque, ad inadempimenti dell'esecutore.
5. Nel caso di forniture e servizi, alla scadenza del termine contrattuale la Società ha facoltà di procedere alla proroga tecnica della durata contrattuale, per il tempo strettamente necessario all'espletamento della nuova gara d'appalto, al fine di garantire la continuità della fornitura o del servizio affidati.

Art. 36

Subappalto

1. Di norma, i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le forniture, i servizi e i lavori ad essi affidati dalla Società. E' ammesso il subappalto di quota parte delle prestazioni, secondo le disposizioni del Codice, salva diversa indicazione da parte della Società. In ogni caso, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni e/o prestazioni relative alla categoria prevalente e/o principale e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
2. Il subappalto, ove consentito, è soggetto alla preventiva autorizzazione della Società, in presenza di tutte le condizioni previste dal Codice.
3. L'appaltatore è in ogni caso responsabile solidalmente con il subappaltatore nei confronti della Società per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la stessa da ogni richiesta di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della esecuzione delle prestazioni da parte dei subappaltatori.
4. Di norma, la Società non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e, di conseguenza, l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Società, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento in acconto effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture, con o senza posa

in opera.

5. In deroga al comma 4, la Società provvede a pagare direttamente al subappaltatore e al cottimista le prestazioni dagli stessi eseguite per conto dell'appaltatore, qualora quest'ultimo sia inadempiente. Nel caso di richiesta di pagamento diretto da parte di subappaltatori, che siano micro o piccole imprese, come definite dal Codice, la Società provvede in merito, sentito l'appaltatore.

6. Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Art. 37

Cessione del contratto e cessione del credito

1. E' vietata la cessione dei contratti, sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

2. E' fatto divieto all'appaltatore, pena la immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni in favore della Società, di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché il trasferimento e l'affitto di azienda o di ramo d'azienda sono consentiti con le modalità e i limiti previsti dal Codice.

3. Ai sensi dell'art. 1260 c.c. è esclusa qualunque cessione di crediti derivanti dall'esecuzione dei contratti, senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Società.

4. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del Codice, a condizione che il cessionario sia un istituto di credito o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Società in originale o in copia autentica, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

Art. 38

Verifica di conformità dell'appalto

1. La Società dispone l'accertamento della regolare esecuzione (o collaudo) delle prestazioni dedotte in contratto, ai fini della liquidazione e del pagamento della rata di saldo. Per prestazioni particolarmente complesse, può essere nominata una commissione di verifica della regolare esecuzione (o commissione di collaudo).

2. Per i lavori, forniture e servizi di importo non superiore a **€ 100.000,00** il Direttore dell'esecuzione del contratto verifica le prestazioni eseguite mediante rilascio di un verbale di conformità.

3. Le fatture pervenute a seguito dell'esecuzione di lavori, forniture di beni o servizi regolarmente ordinate, sono esaminate dal RUP, che ne accerta la conformità ai fini della liquidazione del corrispettivo. L'eseguita liquidazione è comunicata al Settore Amministrazione & Finanza, che attiva la procedura di pagamento secondo le condizioni concordate.

ART. 39

Recesso unilaterale e risoluzione del contratto

1. In caso di recesso unilaterale dal contratto d'appalto o di risoluzione del contratto per grave inadempimento o grave irregolarità dell'appaltatore si applicano le disposizioni del Codice.

TITOLO IV
Cessioni di beni fuori uso
CAPO I Cessioni di beni fuori uso

Art. 40

Procedura per l'alienazione di beni e materiali fuori uso

1. Per l'alienazione di beni e materiali fuori uso si osservano le procedure di cui al presente articolo.
2. Il Responsabile del settore aziendale competente, con apposita relazione, propone di dichiarare il materiale fuori uso, indicandone i motivi e ne indica il mezzo di alienazione. Con la suddetta relazione deve essere precisato, fra l'altro, il prezzo che il responsabile ritiene realizzabile.
3. Il Direttore Generale, con apposita deliberazione dichiara il materiale fuori uso, disponendone la vendita a mezzo di procedura ad evidenza pubblica. Per beni di valore inferiore a € 2.500,00 il Direttore Generale dichiara il materiale fuori uso e procede alla vendita o dismissione con i mezzi ritenuti opportuni.
4. Della consegna dovrà essere redatto apposito verbale, a firma del Direttore Generale, nel quale è descritto lo stato del materiale alla consegna.

Art. 41

Distruzione dei beni e materiali fuori uso

1. Qualora, in base alla relazione del Responsabile del Settore o a seguito di gara con esito infruttuoso, non sia possibile realizzare alcun prezzo, ciò è dichiarato nelle forme previste dal precedente articolo.
2. Al termine delle operazioni di dismissione viene redatto apposito verbale.

TITOLO V
Disposizioni finali

Art. 42

Spese minute ed urgenti di modico valore

1. Le spese aventi carattere di urgenza ovvero che, per la loro particolare natura di spese di modico importo, non sono oggetto delle procedure di cui al presente Regolamento, e sono disposte secondo il "*Regolamento interno per la gestione delle minute spese economali*".

Art. 43

Validità ed efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha carattere transitorio ed ha efficacia fino a quando la Società procederà ad operazioni societarie straordinarie, tali da modificare i presupposti di applicabilità delle disposizioni regolamentari ivi previste.

Art. 44

Rinvio

1. Per quanto non espressamente specificato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni in tema di procedure di aggiudicazione degli appalti di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. Le modifiche e le integrazioni intervenute alla normativa vigente prevalgono automaticamente sul presente Regolamento.
3. E' abrogato il precedente Regolamento approvato con deliberazione CdA n. 16/2018.

4. Le procedure avviate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si concludono proseguendo l'applicazione del presente Regolamento.
5. I medesimi principi si applicano anche ai successivi aggiornamenti al presente Regolamento.

Art. 45

Entrata in vigore – Norma transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della deliberazione di approvazione da parte del CdA.
2. I Responsabili del Procedimento sono tenuti ad uniformarsi alle disposizioni ivi contenute, senza necessità di ulteriore specifico provvedimento.